



COMUNE DI GENOVA

PROTOCOLLO DI INTESA

Per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile

TRA

Comune di Genova, Soggetti titolari di concessione del servizio di telefonia cellulare, A.R.P.A.L., Municipi, Associazioni

Premesso che in data 14.7.2000, tra il Comune di Genova, l'Agenzia Regionale per L'Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.), l'Università di Genova – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Dipartimento di Biofisica ed Elettronica - e i soggetti titolari di concessione del servizio di telefonia cellulare è stato sottoscritto un protocollo d'intesa avente per oggetto l'installazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione degli impianti di telefonia cellulare;

Visto che in data 16 settembre 2003 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 ad oggetto " Codice delle comunicazioni elettroniche" e ss.mm.ii.; vista la normativa vigente in materia di BB.CC e ss.mm.ii in materia di TLC ; vista la legge 15 luglio 2011, n° 111 art 35 e ss.mm.ii;

Visto che in data 14 ottobre 2004 il Comune di Genova, l'Agenzia Regionale per L'Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.), l'Università di Genova – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Dipartimento di Biofisica ed Elettronica, i soggetti titolari di concessione del servizio di telefonia cellulare, le Circoscrizioni cittadine, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria, le associazioni Adiconsum, Lega Ambiente, Italia Nostra, Coordinamento Comitati contro l'Inquinamento Elettromagnetico hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d'Intesa della durata di 5 anni;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2007 ad oggetto "Istituzione dei Municipi. Approvazione del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, in attuazione delle modifiche statutarie approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 10.10.2006" sono stati istituiti nove municipi corrispondenti territorialmente alle preesistenti circoscrizioni cittadine ed è stato contestualmente approvato il nuovo regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale;

Visto che in data 28 aprile 2010 il Comune di Genova, A.R.P.A.L, i soggetti titolari di concessione del servizio di telefonia cellulare, le associazioni Adiconsum, Legambiente, Italia



Nostra ed il Coordinamento Comitati contro l'inquinamento elettromagnetico hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa della durata di 5 anni.

Visto che, giunti alla data di scadenza del protocollo, si è ritenuto necessario, sentite le parti interessate, aggiornarne i contenuti all'attuale contesto sociale e territoriale;

il Comune di Genova, l'Agenzia Regionale per L'Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.), i soggetti titolari di concessione del servizio di telefonia cellulare, i Municipi, le associazioni Adiconsum, Legambiente, Italia Nostra ed il Coordinamento dei Comitati contro l'Inquinamento Elettromagnetico sottoscrivono un nuovo Protocollo d'Intesa della durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione.

DEFINIZIONI

AREA DI RICERCA: porzione geografica che delimita l'area di interesse all'individuazione di un sito candidato;

SITO: area atta ad ospitare infrastrutture ed impianti di telefonia mobile;

INFRASTRUTTURA: manufatti (edifici, pali, tralicci, ecc...) atti ad ospitare parti di impianti di telefonia mobile;

IMPIANTO: insieme delle apparecchiature necessarie al funzionamento della rete di teleradiocomunicazioni di ogni singolo gestore;

SITO CANDIDATO: sito individuato, idoneo al raggiungimento degli obiettivi di qualità della rete del gestore;

SITO ALTERNATIVO: sito, che individuato all'interno dell'area di ricerca possa sostituire correttamente il sito candidato;

NUOVO SITO: è un sito o infrastruttura, dove non esistono precedenti installazioni di impianti di telefonia mobile;

TAVOLO DI LAVORO: è il consesso dei soggetti firmatari del presente Protocollo di Intesa interessati dalla specifica procedura. Il tavolo è presieduto dall'Assessore pro tempore delegato in materia di telefonia mobile.

TRASLOCO: spostamento di un impianto esistente presso un altro sito

SITE SHARING: realizzazione di nuovo impianto o trasloco di un impianto esistente su sito dove esiste già uno o più impianti di altro gestore di telefonia mobile, che prevede la condivisione delle infrastrutture.

RICONFIGURAZIONI / MODIFICHE: modifiche di un impianto esistente e che può prevedere l'implementazione di nuove tecnologie per lo sviluppo della banda ultra larga mobile

ART. 1 FINALITA'



I soggetti firmatari del presente Protocollo condividono le finalità sottospecificate e ritengono che il perseguimento delle stesse rappresenti uno sforzo e un impegno comune; le responsabilità delle azioni, che verranno attivate per realizzare quanto specificato nel Protocollo, invece, faranno capo ai singoli titolari così come specificato dalle norme in vigore;

- 1.1) garantire la corretta informazione, il monitoraggio, il controllo e promuovere, con le modalità sottospecificate, la razionalizzazione e gli eventuali interventi di riqualificazione e/o ammodernamento degli impianti di telefonia cellulare che si rendessero necessari, al fine di assicurare la coerenza degli interventi riguardanti le infrastrutture di telecomunicazioni con la tutela dell'ambiente e della popolazione per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla vigente normativa in materia;
- 1.2) assicurare l'attività di controllo e vigilanza sulle sorgenti di campo elettromagnetico degli impianti di telefonia cellulare presenti sul territorio attraverso l'effettuazione di misure di campo elettromagnetico anche avvalendosi di centraline di monitoraggio in continuo;
- 1.3) concertare la collocazione e/o la razionalizzazione dei siti nel rispetto sia dei vincoli tecnici della rete, sia di quelli legati agli aspetti della salute e all'ambiente ferme restando le limitazioni derivanti dalle disposizioni previste dalla vigente normativa ;
- 1.4) valutare la realizzazione di nuovi siti, in aree territoriali considerate particolarmente critiche, che si caratterizzano per l'applicazione di soluzioni tecnologiche innovative con l'obiettivo di minimizzare l'impatto elettromagnetico e quello architettonico-paesaggistico.

ART. 2 IL PIANO-PROGRAMMA ANNUALE DI SVILUPPO DELLA RETE

Il piano-programma annuale di sviluppo della rete è il documento con cui ogni singolo Gestore dei servizi di telefonia mobile presenta al Gruppo di Lavoro di cui al successivo art. 11, il proprio Piano dei nuovi impianti di telefonia mobile di cui si propone l'installazione nel territorio del Comune di Genova.

Per nuovi impianti si intendono:

- 2.1) impianti di cui si propone l'installazione in nuovi siti
- 2.2) impianti attivi trasferiti da infrastrutture esistenti, che saranno abbandonate, verso nuovi siti

Il piano-programma annuale, corredato dalle indicazioni relative alle aree di ricerca per impianti di cui ai punti 2.1) e 2.2), verrà presentato al Comune di Genova Settore Ambiente dagli stessi gestori entro il 30 Settembre di ogni anno, salvo motivate esigenze di proroga e comunque non oltre il 15 Ottobre. Il piano programma verrà redatto dai gestori seguendo uno schema comune e utilizzando preferibilmente supporti informatici elettronici.

Il piano programma comprenderà un elenco relativo agli impianti già approvati nell'anno (o anni) precedente e non ancora attivati.

Per le proposte di site sharing e nei casi di trasferimento nei pressi del sito dismesso i gestori presenteranno ogni tre mesi, a partire dal 30 settembre l'elenco degli interventi di cui si prevede la realizzazione nel trimestre successivo.

Eventuali richieste di nuovi inserimenti, non previsti nel Piano annuale, né tra i nuovi impianti né nelle proposte di Site Sharing, verranno valutate dal tavolo di lavoro, in funzione delle motivate esigenze del Gestore richiedente

Nel caso di trasferimento di impianti comportanti l'abbandono di vecchie installazioni, contestualmente al progetto di trasferimento i gestori presenteranno l'elenco dei siti oggetto di dismissione ed illustreranno, anche alla luce di quanto stabilito dai singoli accordi contrattuali (locazione), le modalità con le quali verrà messa in atto la dismissione ove da prevedersi.

ART. 3 LA FASE ISTRUTTORIA PER NUOVI SITI

La fase istruttoria è il periodo temporale a partire dalla data di effettiva presentazione del piano-programma di cui all'art. 2 nel corso del quale si darà luogo all'esame delle pratiche contenute nel piano-programma, concertando, se necessario, le modifiche ritenute opportune ai sensi dell'art.1 punto 1.3).

La fase istruttoria si articola come segue:

- 3.1) Presentazione della piano-programma di sviluppo della rete. La presentazione del piano programma viene attuata nell'ambito di una riunione plenaria del tavolo di lavoro in data intercorrente tra il 30 settembre ed il 15 ottobre di ogni anno come disposto dall'art. 2. In tale occasione gli uffici comunali preposti provvederanno alla consegna di una copia del piano ricevuto dai Gestori a ciascun soggetto sottoscrittore del protocollo di intesa. A seguito della presentazione del piano ciascun Municipio nonché i rappresentanti di associazioni e comitati potranno far pervenire entro 30 giorni ai Gestori ed agli uffici comunali preposti indicazioni sulle criticità presenti nelle aree di ricerca individuate.
- 3.2) A seguito della presentazione dei siti candidati per la durata di 30 giorni ciascun Municipio organizza in forma autonoma le verifiche e gli approfondimenti necessari per effettuare la valutazione della documentazione utile ad individuare il sito candidato prescelto e laddove disponibile una descrizione di massima dell'intervento (localizzazione, direzione e quota antenne) concordando con i gestori, le associazioni, il coordinamento dei comitati e, attraverso questi soggetti, gli eventuali comitati locali tempi e modalità dello svolgimento di assemblee pubbliche riguardanti i siti candidati in corso di valutazione. L'informazione ai cittadini residenti sarà fornita contestualmente allo svolgimento delle assemblee. Tali incontri saranno comunicati attraverso l'affissione o distribuzione di volantini almeno 10 gg giorni prima delle date di convocazione: in tali occasioni i gestori degli impianti di telefonia si renderanno disponibili a partecipare e fornire informazioni. I Municipi potranno richiedere la consulenza tecnica di ARPAL. Entro il termine previsto (30 giorni dalla presentazione del sito candidato) ogni municipio esprimerà, attraverso un verbale sottoscritto dalle parti intervenute ed indirizzato alla Direzione Ambiente Igiene, l'esito (positivo o negativo) della concertazione relativa al sito candidato preso in esame. La mancata presentazione del verbale in oggetto darà luogo alla formazione del silenzio-assenso per la presentazione delle pratiche di autorizzazione del sito candidato.
- 3.3) Nei 20 giorni successivi alla presentazione del verbale di cui al precedente punto 3.2) con esito negativo, si darà luogo ad ulteriori tentativi di concertazione per i siti candidati sui quali non sia stato raggiunto un accordo. Entro il termine dei 20 giorni i Municipi produrranno un verbale finale, sottoscritto dalle parti, in cui verrà data notizia puntuale dell'esito delle verifiche. La mancata presentazione del verbale darà luogo alla formazione del silenzio-assenso per la presentazione delle pratiche di autorizzazione relative al sito candidato. Ove il verbale evidenzia il mancato raggiungimento di un accordo in merito al sito candidato proposto o ad altri eventuali siti candidati proposti dal gestore o dal Municipio, il gestore si riserva la facoltà di proseguire con l'iter autorizzatorio sul sito candidato individuato dallo stesso.

ART. 4 LA FASE ISTRUTTORIA PER PROPOSTE DI SITE SHARING

Ogni Gestore provvederà con cadenza trimestrale alla presentazione al tavolo di lavoro dell'elenco degli interventi di cui all'art. 2 comma 5, corredato della documentazione utile ad individuare il sito oggetto dell'intervento e laddove disponibile una descrizione di massima dell'intervento (localizzazione, direzione e quota antenne).

Per i nuovi siti, ovvero restando escluse le proposte di site-sharing su infrastrutture già autorizzate, entro 10 giorni dalla presentazione dell'elenco ogni Municipio potrà trasmettere alla Direzione Ambiente Igiene ed ai gestori interessati la richiesta di sospensione all'avvio di interventi ove sussistano motivati aspetti ostativi. Nei successivi 20 giorni i casi segnalati potranno essere discussi in riunioni e/o sopralluoghi convocati dai Municipi con le modalità già descritte al precedente art. 3 punto 2). A conclusione della fase istruttoria ogni Municipio esprimerà attraverso un verbale sottoscritto dalle parti ed indirizzato alla Direzione Ambiente Igiene l'esito (positivo o negativo) delle valutazioni relative agli impianti presi in esame. La mancata presentazione dei documenti previsti da questo articolo darà luogo alla formazione del silenzio-assenso per la presentazione delle pratiche di autorizzazione relative al sito candidato.

I gestori sono tenuti ad attendere, quando previsti, l'esito delle verifiche dei Municipi o la scadenza del termine di formazione del silenzio assenso prima di presentare le pratiche presso gli uffici competenti. Ove il verbale conclusivo evidenzia il mancato raggiungimento di un accordo in merito all'intervento proposto, il gestore si riserva la facoltà di proseguire con l'iter autorizzatorio.

ART. 5 COMUNICAZIONE INTERNA TRA I FIRMATARI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 1 punto 1) è fatta raccomandazione ai Municipi di dare informazione delle attività relative alle fasi istruttorie previste agli artt. 3 e 4, oltre che con le modalità previste nei rispettivi articoli, anche attraverso le pagine dedicate alle attività dei Municipi istituite presso il sito istituzionale del Comune di Genova (www.comune.genova.it).

Per quanto concerne la comunicazione tra i soggetti firmatari del presente Protocollo di Intesa, si provvede alla istituzione di una mailing list (lista per la distribuzione di messaggi) dedicata unicamente ai componenti del tavolo di lavoro e moderata dagli uffici comunali preposti.

Attraverso questo strumento verranno inviate le comunicazioni ufficiali relative alle convocazioni delle riunioni del tavolo di lavoro, i dati riguardanti la sostituzione dei referenti dei Municipi, delle Associazioni e Comitati e dei Gestori. La mailing list potrà essere utilizzata anche per l'invio dei materiali di cui all'art. 2 disponibili su supporto informatico elettronico.

La mailing list potrà essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni ritenute utili per l'applicazione del presente Protocollo di Intesa. Si esclude l'utilizzo della mailing list come luogo di dibattito.

Il contenuto dei messaggi è da considerarsi materiale riservato ai soli componenti del tavolo di lavoro. Ciascun iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni di indirizzo di posta elettronica.

ART. 6 OBBLIGHI E GARANZIE DEI SOGGETTI GESTORI

I soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare si impegnano a:

- 6.1) fornire entro il 30 settembre di ciascun anno al Comune e ad Arpal tutti gli elementi, per il completamento e l'aggiornamento finalizzato alla georeferenziazione, relativi ai siti per la telefonia mobile esistenti sul territorio e, per ogni impianto, l'indicazione del codice,



dell'indirizzo, delle coordinate e della potenza (maggiore o minore di 10 Watt); i dati forniti saranno utilizzati dal Comune per l'attivazione dei controlli previsti dalla normativa;

- 6.2) fornire entro il 30 settembre di ciascun anno il piano-programma di sviluppo della rete di telefonia per l'anno successivo (nuovi siti) e ogni tre mesi, a partire dal 30 settembre, la comunicazione relativa agli impianti da trasferire (site sharing). Tale piano conterrà tutte le informazioni sufficienti per poter assicurare al Municipio un corretto ed esaustivo confronto con la cittadinanza, come previsto nei punti seguenti
- 6.3) partecipare alla "fase istruttoria - nuovi siti" con le modalità indicate all'art.1ter: la possibilità di presentare agli uffici competenti le pratiche relative agli impianti oggetto della fase istruttoria è condizionata al rispetto di quanto previsto dall'art. 3;
- 6.4) partecipare alla "fase istruttoria - proposte di site sharing" con le modalità indicate all'art. 4 in esito alla quale resta inteso che la possibilità di presentare agli uffici competenti le pratiche relative agli impianti oggetto della fase istruttoria sia condizionata al rispetto di quanto previsto dall'art. 4;
- 6.5) concertare con i Municipi durante la fase istruttoria, la collocazione dei nuovi impianti di telefonia, previsti dal piano-programma annuale, ispirandosi al principio della minimizzazione dei livelli di esposizione della popolazione ed adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto visivo delle infrastrutture relative agli impianti di telefonia mobile con particolare attenzione all'ambiente nelle sue diverse specificità artistico - architettonico - paesaggistico, urbanistico, in ragione degli avanzamenti tecnologici e compatibilmente con i requisiti di qualità del servizio offerto;
- 6.6) comunicare al Comune e ad A.R.P.A.L., entro 30 giorni l'attivazione sia degli impianti nuovi sia degli impianti esistenti soggetti a modifiche al fine dell'aggiornamento del programma di georeferenziazione;
- 6.7) avvalersi, per l'acquisizione del titolo necessario per l'installazione delle stazioni e degli impianti di telefonia mobile, delle procedure individuate dall'art. 87 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e ss.mm.ii. che hanno introdotto l'art 87 bis e l'art 87 ter, della L.R. 6.6.2008 n. 16, della LR n° 10 del 5/4/2012, della LR n° 3 del 4/2/2013, della L. 111 del 15/07/2011 e ss.mm.ii., nonché di ogni altra normativa che dovesse essere emanata nel periodo di vigenza del presente Protocollo;
- 6.8) acquisire autonomamente presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, nei casi in cui l'intervento riguardi immobili o aree soggette a tutela ai sensi della parte II del del D.lgs. 42/2004, l'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 21 del suddetto decreto, ferma restando la sua produzione contestualmente alla presentazione dei documenti per l'acquisizione del titolo di cui al precedente punto 6.7);
- 6.9) fare ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 10 del 5/4/2012 nei casi in cui per l'installazione degli impianti si renda necessaria l'acquisizione di assensi, nulla osta o forme di intesa comunque denominate anche di Enti diversi dal Comune;
- 6.10) allegare, al momento della presentazione del progetto presso lo Sportello Unico per le Imprese, copia della pertinente documentazione inerente le valutazioni di campo elettromagnetico o dichiarazione di attivazione impianto con potenza al connettore di antenna inferiore 10 W, secondo quanto indicato nella circolare della Regione Liguria, - Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia prot. 3378/160931 del 2.12.2002 ed in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 16/08 e ss.mm.ii., con prova dell'avvenuto deposito presso A.R.P.A.L.; nel ca-



so di presentazione del progetto per la realizzazione di nuovi impianti di potenza superiore a 10 W occorre allegare una dichiarazione del gestore dal quale risulti che è stata esperita e conclusa la "fase istruttoria - nuovi siti" prevista dall'art. 3 del presente Protocollo d'Intesa;

- 6.11) avvalersi, per l'acquisizione del titolo necessario per la realizzazione delle modifiche delle caratteristiche di emissione degli impianti, delle procedure indicate all'art. 87 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e ss.mm.ii.;
- 6.12) sostenere l'Amministrazione nella realizzazione delle attività/iniziativa meglio specificate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa;
- 6.13) verificare la possibilità di condividere le strutture attraverso siti multigestore (site sharing) laddove sia verificata, nel rispetto della normativa vigente, la possibilità di coesistenza di più impianti;
- 6.14) acquisire il contratto necessario per l'utilizzo delle aree o delle infrastrutture su cui si progetta di installare l'impianto; nei casi in cui la controparte sia un condominio ovviamente il contratto stesso deve essere subordinato all'acquisizione della necessaria delibera condominiale approvata a maggioranza qualificata (2/3 della proprietà), così come da sentenza di Consiglio di Stato;
- 6.15) provvedere, anche in coerenza con le clausole previste dai contratti di locazione, alla dismissione ed al completo smantellamento, avuto anche riguardo agli indispensabili eventuali interventi necessari al ripristino delle condizioni originarie del sito, degli impianti e delle infrastrutture di proprietà che in conseguenza di innovazioni tecnologiche o altro non dovessero essere più utilizzate;
- 6.16) inviare al Settore Sportello Unico dell'Edilizia, alla Direzione Ambiente Igiene del Comune di Genova e ai Municipi interessati, le segnalazioni relative a postazioni provvisorie di telefonia radiomobile. Gli uffici comunali daranno informazione delle postazioni provvisorie nel corso delle periodiche riunioni del tavolo di lavoro. L'installazione di impianti temporanei per comprovate esigenze di pubblica utilità di estrema urgenza (piani di emergenza della Protezione Civile, disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza etc.) va in deroga al presente Protocollo.

ART. 7 IMPEGNI DEL COMUNE DI GENOVA

Nei confronti dei gestori a:

- 7.1) rilasciare, nel rispetto del Codice della Comunicazione D.Lgs. 259/03, l'autorizzazione ai sensi della vigenti normative per la realizzazione/modifica di impianti ricorrendo eventualmente alla procedura di conferenza dei servizi qualora si renda necessaria l'acquisizione di assensi, nulla osta o forme di intesa comunque denominate anche di Enti diversi dal Comune al di fuori dei casi individuati al precedente art. 6 punto 6.7) per impianti in zona soggetta a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 ;
- 7.2) mettere a disposizione, a titolo oneroso e previa definizione di appositi contratti, aree ed immobili di proprietà comunale per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile;
- 7.3) mantenere fede all'obbligo di riservatezza sui dati sensibili dei piani industriali presentati dai Gestori.



- 7.4) informare i soggetti sottoscrittori in merito all'utilizzo preventivo del budget a disposizione e successivamente rendere pubbliche durante le riunioni del tavolo di lavoro una volta l'anno le risultanze delle attività previste in allegato A indicando gli importi per ogni capitolo di spesa.

Nei confronti dei Municipi a:

- 7.5) collaborare con il Municipio all'espletamento delle procedure relative alla fase istruttorie di cui agli artt. 3 e 4. Durante la "fase istruttoria- nuovi siti", che si terrà con le modalità previste dall'art. 3, l'Amministrazione non avvierà procedimenti relativi ai nuovi impianti compresi nel piano annuale se non per quelli nei quali la concertazione abbia già dato esito positivo (art.3 punto 3.2);
- 7.6) fornire ai Municipi la documentazione del Piano Programma presentata dal gestore ai fini della fase istruttoria e dell'ottenimento del pertinente titolo affinché gli stessi possano procedere alla formulazione del competente parere; fornire agli stessi supporto tecnico-amministrativo tramite la Direzione Ambiente Igiene del Comune di Genova;
- 7.7) mettere a disposizione dei Municipi le notizie relative agli impianti di telefonia cellulare attraverso l'accesso a canali informatici o similari, in particolar modo per quelle informazioni inerenti gli esiti delle misure svolte da ARPAL sugli impianti esistenti con le modalità previste dall'art. 72 novies della L R 41/99.

Nei confronti della cittadinanza a:

- 7.8) attivare iniziative di informazione e formazione, sia dirette che attraverso i Municipi, riguardanti sia i risultati che via via si otterranno nell'attuazione del presente protocollo, sia di campagne di divulgazione scientifica secondo un programma concordato con i firmatari del presente Protocollo;
- 7.9) organizzare presso il proprio sito internet un sistema di dati relativi agli impianti di telefonia cellulare esistenti sul territorio cittadino integrandolo con informazioni di carattere più generale al fine di assicurare un'approfondita ed ampia conoscenza sull'argomento;
- 7.10) rendere pubbliche le risultanze dei controlli previsti dalla normativa ed eventualmente previsti nel programma di cui all'Allegato A, promuovendone la diffusione attraverso il sito Internet www.comune.genova.it, i Municipi e i mass-media;
- 7.11) garantire l'attività di vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare, favorendone il monitoraggio con carattere di periodicità e/o continuità attraverso ARPAL e attivando puntuali controlli a campione, secondo anche quanto eventualmente previsto nel programma di cui all'Allegato A.

Nei confronti dei soggetti sottoscrittori del protocollo:

- 7.12) Comunicare nel corso degli incontri ordinari (quadrimestrali) del gruppo di lavoro i titoli autorizzativi rilasciati in tale periodo, inclusi i potenziamenti

ART. 8 IMPEGNI DI A.R.P.A.L.

L'A.R.P.A.L. si impegna a:

- 8.1) fornire ai Municipi, se da essi richiesto, la consulenza tecnica durante la fase istruttoria di cui agli artt. 3 e 4;



- 8.2) esprimere il parere sulla documentazione tecnica fornita dai gestori nei termini temporali previsti dalla normativa vigente;
- 8.3) concordare con tutti i soggetti sottoscrittori gli impianti da sottoporre a controllo utilizzando le centraline di monitoraggio in continuo;
- 8.4) effettuare misure di campo elettromagnetico, su richiesta del Comune, tramite il Settore Tutela Ambiente, nei siti particolarmente critici: gli esiti di tali indagini verranno comunicati nel corso delle riunioni periodiche del gruppo di lavoro;
- 8.5) proporre e partecipare con il Comune a campagne di educazione ambientale, secondo quanto previsto all'art. 7 comma 3 come obbligo del Comune nei confronti della cittadinanza

ART. 9 IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI CONTRO L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Le Associazioni ed i Comitati contro l'inquinamento elettromagnetico si impegnano a:

- 9.1) nominare un loro rappresentante nelle Commissioni e/o gruppi di lavoro istituiti a livello Municipale relative all'applicazione e gestione del Protocollo, nelle forme e modalità consentite dal relativo Regolamento per il Decentramento e la partecipazione municipale;
- 9.2) collaborare con i Municipi per attuare le necessarie iniziative finalizzate a migliorare i contatti con la cittadinanza;
- 9.3) partecipare attivamente a progetti informativi e formativi in collaborazione con gli altri firmatari del Protocollo;
- 9.4) proporre al Comune e/o ai Municipi progetti informativi e formativi rivolti alla cittadinanza.

ART. 10 COMPITI DEI MUNICIPI

I Municipi si impegnano a:

- 10.1) nominare un referente con il compito di gestire le relazioni con tutti i soggetti individuati dal presente Protocollo, comunicando formalmente il nominativo a tutti i soggetti firmatari dell'accordo nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro conferendo allo stesso il supporto amministrativo necessario all'espletamento delle funzioni proprie dell'incarico ed a garantire, per quanto a lui compete, il rispetto dei tempi della fase istruttoria;
- 10.2) attivare, a seguito della presentazione del piano programma annuale e della comunicazione dei siti da trasferire di cui all'art. 2, le fasi istruttorie con le modalità previste dagli artt. 3 e 4 procedendo nel rispetto delle tempistiche concordate alle operazioni di verbalizzazione e sottoscrizione delle parti previste nei suddetti processi;

ART. 11 GRUPPO DI LAVORO

Viene costituito un Gruppo di Lavoro composto da:

- Assessore agli Impianti di Telefonia Cellulare;
- rappresentante della Direzione Ambiente Igiene del Comune di Genova;
- rappresentante A.R.P.A.L.;
- rappresentante per ciascuna Associazione firmataria;



- rappresentante per ciascun gestore;
- referente per ciascun Municipio.

Il gruppo di lavoro avrà le seguenti finalità:

- 11.1) partecipare alla presentazione del piano-programma previsto dall'art. 2;
- 11.2) monitorare le fasi applicative del presente protocollo, con particolare riguardo alle fasi istruttorie previste dagli artt. 3 e 4;
- 11.3) verificare lo stato evolutivo delle tecniche di monitoraggio dei campi elettromagnetici;
- 11.4) proporre alla Civica Amministrazione linee guida per il miglioramento del presente Protocollo;
- 11.5) proporre alla Civica Amministrazione piani di formazione, di divulgazione e di comunicazione, rappresentanti le diverse visioni scientifiche;

Il gruppo di lavoro viene convocato dalla Civica Amministrazione in forma ordinaria con cadenza quadrimestrale.

ART. 12 DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo d'Intesa avrà la durata di 5 anni, a partire dalla data della sottoscrizione. Ogni 2 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, i sottoscrittori del presente Protocollo si incontreranno per riprogrammare il piano biennale operativo rappresentato dall'allegato A).

Genova, 7 giugno 2016



ASSESSORE AGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE

M. M. M.

A.R.P.A.L.

[Signature]

SIGG. PRESIDENTI:

Municipio I

[Signature]

Municipio II

[Signature]

Municipio III

[Signature]

Municipio IV

[Signature]

Municipio V

[Signature]

Municipio VI

[Signature]

Municipio VII

[Signature]

Municipio VIII

[Signature]

Municipio IX

[Signature]

SIGG. GESTORI TELEFONIA MOBILE:

- TELECOM ITALIA

[Signature]

- VODAFONE

[Signature]

- WIND

[Signature]

- H3G S.P.A.

[Signature]

SIGG. RAPPRESENTANTI:

- LEGAMBIENTE

[Signature]

- ITALIA NOSTRA



PROTOCOLLO di INTESA
IMPIANTI TELEFONIA MOBILE

Allegato A

FONDI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE (INFORMAZIONE/FORMAZIONE/CONTROLLI)

ipotesi attività future giu '16 - dic '17	importo budget
stampa manifesti informazione ai cittadini giugno 2016	2.000,00
stampa volantini informazione ai cittadini ottobre 2016	1.000,00
stampa manifesti fase istruttoria novembre 2016	2.000,00
evento informazione ai cittadini ottobre 2016	2.000,00
centraline monitoraggio in continuo 3x acquisto	9.000,00
monitoraggio	2.000,00
centraline monitoraggio in continuo taratura e manutenzione 3 anni	3.000,00
georeferenziazione e database SIT	20.000,00
verifiche puntuali ARPAL 2016-2017	10.000,00
51.000,00	

